

Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO nel settore universitario

del 23 giugno 2021

1. Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e all'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015² tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, il Consiglio delle scuole universitarie ha specificato le condizioni per l'accREDITAMENTO ed emanato l'ordinanza del 28 maggio 2015³ per l'accREDITAMENTO nel settore universitario (Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU).

Il Consiglio delle scuole universitarie ha deciso, il 27 novembre 2017, di precisare l'ordinanza per l'accREDITAMENTO nel senso che la procedura attualmente in vigore si riferisce esclusivamente al primo accREDITAMENTO (cfr. art. 1 lett. c; titolo della sezione 5; art. 8a). Per il riaccREDITAMENTO occorrono invece disposizioni distinte. Di conseguenza il Consiglio delle scuole universitarie ha incaricato il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (CSA) di elaborare proposte per una procedura semplificata di riaccREDITAMENTO.

Dopo aver esaminato le procedure di riaccREDITAMENTO con diversi interlocutori e tenendo conto delle esperienze internazionali nonché del parere delle agenzie di accREDITAMENTO riconosciute in Svizzera, il CSA ha presentato al Consiglio delle scuole universitarie, per la sua riunione del 25 febbraio 2021, una proposta con due varianti di modifica dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO. La proposta relativa alla nuova procedura deve soddisfare le condizioni materiali (art. 27 e 30 LPSU) e formali (art. 32 LPSU, art. 8–20 ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU) previste dalla legge e dagli ESG («Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area») per tutti gli accREDITAMENTI. Durante le discussioni sulla proposta del CSA, il Consiglio delle scuole universitarie ha stabilito due varianti come possibili soluzioni per la procedura di riaccREDITAMENTO:

- una procedura che si concentra sulle condizioni essenziali della LPSU (variante 1) e
- una procedura orientata in modo selettivo agli adeguamenti apportati (variante 2).

Nella riunione del 25 febbraio 2021 il Consiglio delle scuole universitarie ha espresso la sua preferenza per la **variante 1**, ma ha deciso di sottoporre a consultazione entrambe le varianti.

2. Commento alle singole disposizioni

Art. 1 lett. c

Si propone di estendere l'oggetto dell'ordinanza alla procedura di riaccREDITAMENTO istituzionale. Nella versione italiana è inoltre necessario modificare il verbo “esse stabiliscono” con il soggetto della prima frase “ordinanza”.

Sezione 5 Procedura ordinaria per l'accREDITAMENTO istituzionale

Art. 8a AccREDITAMENTO iniziale e riaccREDITAMENTO secondo la procedura ordinaria

Questa sezione disciplina l'accREDITAMENTO iniziale e il riaccREDITAMENTO secondo la procedura ordinaria. Il riaccREDITAMENTO avviene, da un lato, obbligatoriamente dopo la realizzazione di una procedura semplificata di riaccREDITAMENTO istituzionale (cfr. art. 20a cpv. 4) e, dall'altro, sempre quando la scuola universitaria o l'altro istituto accademico ne fa richiesta (art. 20a cpv. 1).

¹ RS 414.20

² RS 414.205

³ RS 414.205.3

Art. 11 Abs. 3

Le specifiche per il contenuto del rapporto di autovalutazione sono definite in una guida dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ). La guida di accreditamento esistente sarà completata con queste specifiche e presentata al CSA per l'approvazione.

Sezione 5a Procedura semplificata per il riaccreditamento istituzionale**Art. 20a Variante 1**

Il capoverso 1 prevede che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico debba già aver ottenuto l'accREDITamento nella procedura ordinaria di cui alla sezione 5 per poter chiedere il riaccREDITamento secondo la procedura di cui alla sezione 5a. Questo vale per tutte le scuole universitarie e gli istituti accademici accREDITati, indipendentemente dal fatto che l'ultimo accREDITamento sia stato concesso con o senza l'adempimento di condizioni. Ogni accREDITamento ha lo stesso effetto. Tuttavia, grazie alla formulazione potestativa del capoverso 1 le scuole universitarie e gli altri istituti accademici sono liberi di far rinnovare il loro accREDITamento attraverso una procedura «completa» secondo la sezione 5.

La prima variante è una verifica che si limita alle condizioni essenziali previste nella LPSU. Nel suo rapporto di autovalutazione il richiedente deve quindi indicare, da un lato, ciò che ha fatto dall'ultimo accREDITamento, in applicazione del suo sistema di garanzia della qualità già convalidato, per controllare regolarmente e migliorare la qualità del suo insegnamento, della sua ricerca e dei suoi servizi (art. 27 LPSU) nonché gli altri elementi elencati nell'articolo 30 capoverso 1 lettera a LPSU. Oltre a questa prova dell'uso, del funzionamento e dell'efficacia del sistema, la scuola o l'altro istituto accademico in questione deve, d'altra parte, dimostrare di aver analizzato criticamente il proprio sistema e gli adeguamenti necessari ad esso apportati (standard di qualità 1.4 Allegato 1 dell'ordinanza). Nel complesso il rapporto di autovalutazione sarà quindi più conciso e meno dettagliato di quello della procedura ordinaria, in cui tutti gli standard di cui all'allegato 1 dell'ordinanza devono essere analizzati singolarmente.

Per facilitare il compito delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici, occorre che questi sappiano quali documenti, informazioni, analisi, domande, ecc. sono tenuti a presentare. L'AAQ stabilirà apposite specifiche e le farà approvare dal CSA (cfr. art. 11 cpv. 3 e allegato a).

Il capoverso 3 ricorda quali disposizioni della procedura ordinaria si applicano alla procedura semplificata per il riaccREDITamento. Questo assicura, tra l'altro, il rispetto degli ESG conformemente all'articolo 32 LPSU (rapporto di autovalutazione, visita, perizia e decisione di accREDITamento). In particolare resta applicabile l'articolo 14 capoverso 4 dell'ordinanza. Se il CSA ritiene che il dossier sia insufficiente per valutare il rispetto delle due condizioni del capoverso 1, può respingerlo o, se necessario, chiederne il completamento.

Conformemente al capoverso 4, il riaccREDITamento può avvenire unicamente come alternativa alla procedura di accREDITamento completa di cui alla sezione 5. Questa è stata prevista come procedura ordinaria che offre maggiore sicurezza e deve quindi essere sempre riapplicata dopo una procedura basata sull'articolo 20a. Il cambiamento (una procedura completa almeno ogni 14 anni) è giustificato dall'importanza dell'accREDITamento istituzionale.

Art. 20a Variante 2

La seconda variante si concentra secondo il capoverso 2 sui cambiamenti apportati al sistema di garanzia della qualità dall'ultimo accREDITamento. Solamente gli elementi modificati e/o aggiunti al sistema di garanzia della qualità vengono esaminati in dettaglio nel quadro della procedura e solo gli elementi rimasti invariati sono valutati sulla base dei documenti della procedura precedente.

Per «elementi nuovi» secondo il capoverso 2 non si intendono solo quelli che sono stati introdotti nel sistema di garanzia della qualità rispetto all'ultimo accREDITamento, ma anche i cambiamenti che, ad esempio, sono stati apportati al mandato o alla struttura della scuola universitaria e che hanno avuto o dovrebbero avere un influsso sul sistema di garanzia della qualità (cfr. standard di qualità 2.1 e 3.1), per esempio, un accordo di cooperazione tra due università che porta alla moltiplicazione dei programmi comuni o l'introduzione di un terzo livello di studi in un istituto universitario specializzato (gamma limitata di materie) che ai tempi del primo accREDITamento offriva solo i primi due livelli.

Il riaccreditamento alleggerisce l'onere delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici perché la procedura si concentra sui cambiamenti avvenuti dall'ultimo accreditamento.

Se le condizioni generali del sistema di garanzia della qualità o che hanno avuto un impatto su tale sistema rimangono invariate, la valutazione può essere effettuata secondo il capoverso 3 sulla base dei documenti dell'ultima procedura a condizione che gli standard di qualità siano stati valutati pienamente o in gran parte soddisfatti nell'ultima procedura ordinaria. In linea di massima una scuola universitaria o un altro istituto accademico ha raggiunto completamente o in gran parte gli standard di qualità al più tardi nel momento in cui le condizioni sono soddisfatte. Non si può tuttavia escludere che durante il periodo di accreditamento, che dura sette anni, le condizioni quadro esterne che hanno un impatto sul sistema di garanzia della qualità siano cambiate in alcuni ambiti o per lo meno che il sistema di garanzia della qualità delle scuole universitarie o degli altri istituti accademici sia stato modificato. In questi casi il gruppo di esperti effettua una propria analisi e una valutazione approfondita.

Per i capoversi 1, 4 e 5 si rimanda al commento relativo alla variante 1. Si allega anche una bozza delle specifiche relative alla variante 2 (cfr. allegato b).

Valutazione del Consiglio svizzero di accreditamento sulle varianti

La variante 1 riduce il numero di argomenti da trattare nel rapporto di autovalutazione da 18 (standard nell'allegato 1 dell'ordinanza) a 11 domande di sintesi (cfr. allegato a). Questa riduzione dovrebbe facilitare significativamente il lavoro delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici, poiché potranno descrivere il loro sistema di garanzia della qualità in forma sintetica. Tale proposta garantirebbe meglio la parità di trattamento e permetterebbe alle agenzie di soddisfare il requisito stabilito dagli ESG (ESG 3.4) di fornire analisi periodiche basate sulle loro diverse valutazioni.

La variante 2 limita la nuova valutazione ai cambiamenti che sono stati introdotti o che hanno avuto un impatto sul sistema di qualità. Il compito delle scuole universitarie e degli istituti accademici è apparentemente facilitato, ma di fatto nell'arco di sette anni vengono solitamente fatti numerosi cambiamenti. Per poter limitare il riaccreditamento agli elementi modificati, la scuola o l'altro istituto accademico in questione deve dimostrare altresì che gli altri elementi sono rimasti invariati; anche questo aspetto fa sembrare in qualche modo illusoria la semplificazione ricercata. Inoltre, gli adeguamenti effettuati sarebbero diversi da una scuola universitaria o istituto accademico all'altro, per cui per il CSA sarebbe presumibilmente alquanto difficile confrontare tra loro i rapporti degli esperti e delle agenzie e garantire la coerenza delle decisioni di accreditamento.

Entrata in vigore

È previsto che il Consiglio delle scuole universitarie prenda atto dei risultati della consultazione nella sua riunione del 25 novembre 2021, adotti le modifiche definitive dell'ordinanza e le metta in vigore il 1° gennaio 2022.

Allegati:

- Allegato a: Modifica della Guida relativa alla variante 1 (in francese e tedesco)
- Allegato b: Modifica della Guida relativa alla variante 2 (in francese e tedesco)